



Venezia, 13/04/2018
Prot. n. 188580

Ordinanza n. 200/2018

OGGETTO: *riproposizione dell'ordinanza sindacale n.546/2017 "Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in relazione agli episodi di disordine e degrado legati all'assunzione di bevande alcoliche".*

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza n.546/2017 – pg 361724 del 28 luglio 2017, con la quale veniva ordinato, su tutto il territorio comunale, il divieto, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, dalle ore 18.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, di assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici e che in assenza di plateatico il divieto si riteneva operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale;

considerato che la medesima precedente ordinanza n.546/2017 faceva divieto, su tutto il territorio comunale, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, dalle ore 18.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, di trasportare senza giustificato motivo bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione;

preso atto che si ripropone l'esigenza, con l'arrivo dei mesi primaverili ed estivi, che notoriamente favoriscono i fenomeni sopra descritti, di reintrodurre i medesimi divieti;

che appare inoltre necessario reintrodurre divieti temporalmente più stringenti per l'area di campo Santa Margherita e zone vicinali, così come puntualmente individuate nell'ordinanza sindacale n.206/2016;

tenuto conto che sono in fase di definizione le modifiche previste al Regolamento comunale di Polizia Urbana, in conformità con quanto disposto dall'ordinanza sindacale n. 546/2017;

richiamati:

- il decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge il 18/04/2017 n. 48, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;



IL SINDACO

- l'art. 50 del decreto legislativo 267/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

tanto premesso e considerato,

dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

ORDINA

1. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nei mesi di aprile, maggio, giugno 2018, dalle ore 18.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, è vietata, su tutto il territorio comunale, l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale;
2. nei mesi di aprile, maggio, giugno 2018, dalle ore 18.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo è vietato il trasporto senza giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione;
3. i divieti di cui al suindicato punto 1. sono quotidianamente applicati, nei mesi di aprile, maggio, giugno 2018, dalle ore 18.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, **nell'area di Santa Margherita** ed in particolare in *Campo Santa Margherita (in vulgo Santa Margarita) e alle attigue Rio Terà Canal, Rio Terà de la Scoazera, Calle del Nonzolo, Corte del Calderer, Sotoportego e Corte de le Carozze, Calle del Sangue o Brocheta, Sotoportego de l'Uva, Ponte e Calle del Forno, Calle del Cafetier, nel Sestiere di Dorsoduro e Calle Renier, Corte e Calle del Formager, Calle della Chiesa, Campiello del Traghetto, Ponte di Santa Margarita, Sotoportego e Corte del Fontego, Calle del Magazen, Ramo e Campiello Cappello, Calle de Mezo de la Vida, Calle del Scaleter, Ramo de la Mista, Calle Soranzo, Corte Vechia e attigua Calle del Forno, Corte Grifalconi, Campo San Pantalon, Ponte di San Pantalon, Calle e Crosera San Pantalon, Campiello de Cà Angaran, Calle dei Preti o del Pistor, Calle de la Scuola, Sotoportego e Calle del Cafetier attiguo alla Crosera San Pantalon, Sotoportego e Calle del Scaleter attiguo alla Crosera San Pantalon, Calle de la Saoneria e Calle Dolfin, Fondamenta Girardini (tra il Ponte dei Pugni e Campo San Barnaba), Campo San Barnaba, Sotoportego del Casin dei Nobili, Calle Lombardo, Fondamenta de la Toletta, Sacca de la Toletta;*
4. l'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.
5. all'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito;

6. onde consentirne una adeguata informazione a tutti i soggetti interessati la presente ordinanza entra in vigore alle ore 18.00 del 15 aprile 2018.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luigi Brugnaro', written over the printed name.